



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Prot. n° 2977 del 07/3/2020

ORDINANZA n° 9 del 07/03/2020

Oggetto: Informativa sulle misure di prevenzione igienico sanitario volte a contenere il rischio di contagio dal Virus Covid 19

IL SINDACO

Visto il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"

ravvisato che tali misure preventive e precauzionali prevedono anche che *"i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del predetto Decreto anche presso gli esercizi commerciali"* (art. 2 comma 1 lett. d)

visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

visto l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

attesa la propria competenza

ORDINA

- ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione e di attività commerciali in sede fissa **di esporre in modo ben visibile l'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020** che viene riportato in allegato alla presente ordinanza;
- **di installare**, nei pubblici uffici nonché in tutti i locali aperti al pubblico; in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020 n. 1, appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per l'igiene delle mani;

INFORMA

che il DPCM 4 marzo 2020 nel dettare misure preventive e precauzionali prevede:

- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

- 1) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

I N F O R M A, inoltre,

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è la Comandante della P.M. Dott.ssa Nunzia Esposito;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento;

C O M U N I C A, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

e D I S P O N E

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata al personale del Servizio di Polizia Municipale/Locale;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio;

Si avverte che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge e gli stessi saranno denunciati, nei casi previsti, all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chi spetta di osservare e fare osservare la presente disposizione.

Castello di Cisterna, lì 07/03/2020



Il SINDACO
Dott. Aniello REGA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.